

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
IL DIRIGENTE GENERALE

di concerto con

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. n. 430 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 78 del 10/02/2023, viene conferito al Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato all'Economia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 431 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 78 del 10/02/2023, viene conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- VISTA la L.R. 11 agosto 2015 n.16 che istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale;
- VISTO l'accordo di cooperazione per il triennio 2022-2024 tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia (ACI) per la gestione delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16 in materia di tasse automobilistiche regionali approvato con D.D.G. n. 65 del 16/02/2022;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- VISTI i commi n.59 e n. 60 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n.2 che dispongono: "*Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel*

registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

VISTO Il D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore”;

CONSIDERATO che il D.M. 106 del 15/09/2020 “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*” prevede che gli Enti iscritti nei registri regionali previsti dall’articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 vengano trasmigrati nel R.U.N.T.S.;

D E C R E T A

Art. 1 E' approvato l'allegato A - modello di presentazione istanza di esenzione ai sensi del comma n.59 dell’articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n.2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 E' approvato l'allegato B – istruzioni per la presentazione dell'istanza di esenzione ai sensi del comma n. 59 dell’articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n.2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Il presente decreto è trasmesso per la pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 22 novembre 2023

Il Dirigente Generale

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti



Documento firmato da:
MARIA LETIZIA DI
LIBERTI
22.11.2023 17:00:53
UTC

Il Dirigente Generale

Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro



Documento firmato
da:
SILVIO MARCELLO
MARIA CUFFARO
22.11.2023 17:07:09
UTC

ISTANZA RICONOSCIMENTO ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

EX ART. 26 COMMA 59 DELLA LEGGE REGIONALE L.R. 22-2-2023 n. 2

OGGETTO: Istanza riconoscimento esenzione di cui all'art.26 c.59 della L.R. 22-2-2023 n. 2

Il/la sottoscritto/a, nato/a il

a..... (prov.) codice fiscale.....

n.q. di rappresentante legale dell'Associazione

CF dell'associazionecon sede legale a

in via/piazza n.

recapito telefonicoe-mail

CHIEDE

il riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 26 c. 59 della L.R. 2/2023 per i veicoli targati:

.....

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera:

- che l'associazione è attualmente iscritta nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni / attualmente iscritta nel registro generale delle

associazioni di volontariato di protezione civile ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998 n. 14;

- che i veicoli risultano intestati all'associazione presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- che l'associazione svolge con modalità non commerciali le attività di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile;
- che i veicoli sono utilizzati esclusivamente per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile;
- di essere consapevole dell'obbligo del versamento alla Regione Siciliana della tassa automobilistica regionale dovuta e non versata per effetto di false dichiarazioni, nonché dell'eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta ad inoltrare l'informativa di notizia di reato;
- (solo per i soggetti che hanno già effettuato il pagamento del bollo auto 2023, 2024, 2025) di aver effettuato il pagamento del bollo auto anno di imposta 2023 per i veicoli e di voler ricevere il rimborso tramite accredito sul conto corrente bancario/postale intestato al soggetto richiedente presso Sede/Filiale di..... IBAN.....

ALLEGA

- copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante pro tempore dell'associazione di volontariato/protezione civile
- copia ricevute di pagamento (solo nel caso di richiesta di rimborso)

Data e luogo:

.....

Firma (leggibile)

.....

(Allegare documento del sottoscrittore in corso di validità)



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Disposizioni attuative. Istruzioni per la presentazione dell'istanza ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 26 commi 59 e 60 della L.R. 22-2-2023 n. 2. - Allegato B

I commi 59 e 60 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dispongono:

“59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).”

1. SOGGETTI BENEFICIARI

L'esenzione è riconosciuta ai veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

L'associazione deve risultare nel P.R.A. intestataria dei veicoli.

Le associazioni che hanno provveduto al pagamento del bollo auto per gli anni 2023, 2024 e 2025 possono comunque presentare l'istanza di esenzione in oggetto e chiedere contestuale rimborso, allegando le ricevute di pagamento e le modalità di accredito delle somme versate.

2. TERMINI, MODELLO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per poter essere ammessi all'esenzione, i soggetti presentano l'istanza, secondo le modalità indicate, nelle seguenti date:

- in sede di prima applicazione dal 15 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024;
- per gli anni successivi, dal 1° giugno al 30 giugno.

Per presentare l'istanza, i soggetti richiedenti devono:

1. compilare l'istanza utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito inserendo i dati richiesti;
2. trasmettere l'istanza di cui al punto 1, unitamente ad una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione, pena lo scarto della stessa, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'esenzione bollo che sarà indicato sul sito istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito. I soggetti interessati possono trasmettere l'istanza anche attraverso una PEC non necessariamente a loro intestata.

L'istanza si considera presa in carico esclusivamente dal momento della ricezione di consegna della PEC. Non saranno prese in considerazione le istanze compilate con procedure diverse da quelle indicate.

Il riconoscimento dell'esenzione sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, viene pubblicato, con effetto di notifica, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito il riconoscimento ovvero il diniego dell'esenzione.

3. REPERIBILITÀ MODELLO

Il modello per la presentazione dell'istanza è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-auto>

4. MONITORAGGIO E SANZIONI

Il riconoscimento dell'esenzione è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:

- a) qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate in sede di richiesta per il riconoscimento dell'esenzione di cui all'articolo 26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale;
- c) negli altri casi previsti dalle norme vigenti.

Nei casi indicati al precedente comma 1 si provvede a comunicare la revoca del beneficio dell'esenzione e a recuperare l'omesso pagamento della tassa automobilistica maggiorata di interessi e sanzioni.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per la tassa automobilistica.

L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti previsti nell'art.26, commi 59 e 60, della L.R. 22-2-2023 n. 2.

I controlli sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito. La popolazione di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dalle istanze ammesse al beneficio. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% della popolazione di riferimento. Il campione, rappresentativo della predetta popolazione di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti e di veicoli.